REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/12/2024 *(punto N 12)*

Delibera *N 1527* *del 19/12/2024*

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)*
Dirigente Responsabile *Claudio MARINAI*
Direttore *Federico GELLI*
Oggetto:
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	Allegato A Accordo ass integrativa

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

A	*Allegato A Accordo ass integrativa*
	79ac14d42837a9cf9cb33fea289e02c9f817812bf12605412cebcc819377f7fe

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Richiamato in particolare l'articolo 1 del D. Lgs. 153 del 3 ottobre 2009 che prevede, tra l'altro, che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

Visto il D.P.C.M. del 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che all'art. 10 "assistenza integrativa" espressamente prevede che nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14;

Rilevato che nell'allegato 11, art 1, comma 3, del D.P.C.M. del 12/01/2017 si prevede che le Regioni e le Aziende Sanitarie locali possano adottare modalità alternative per l'erogazione delle suddette prestazioni che, a parità di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l'azienda sanitaria locale o per gli assistiti, anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita;

Atteso che in coerenza con gli obbiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano a migliorare l'assistenza favorendo l'accesso di prossimità dei pazienti ai presidi, il contributo delle farmacie pubbliche e private si ritiene imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, anche in termini di servizi prestati in sinergia con il servizio sanitario regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1321/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private;

Viste le successive delibere n. 1350/2021, n. 662/2022, n.1503/2022, 709/2023 e 1480/2023 con le quali è stata stabilita una proroga dell'accordo di cui al precedente punto al 31/12/2024;

Considerato che la modalità di distribuzione per conto (DPC) di erogazione dell'assistenza farmaceutica integrativa per il tramite delle farmacie pubbliche e private, agevola l'accesso da parte degli assistiti e favorisce la presa in carico del paziente;

Preso atto che il nuovo accordo conferma il ruolo fondamentale della rete delle farmacie convenzionate nel sistema sanitario regionale in coerenza con gli obbiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano alla territorializzazione dei presidi;

Rilevato che le forme di assistenza garantite sono quelle previste dal D.P.C.M. del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali relative alla materia oggetto del presente accordo;

Atteso che con il presente accordo si intende disciplinare l'assistenza farmaceutica integrativa erogata per il tramite delle farmacie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, così come prevista dal DPCM del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali in vigore, secondo il modello della distribuzione per conto (DPC) ovvero l'acquisto da parte della ASL/ESTAR, la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate avvalendosi di grossisti capofila e raggiera;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il D.P.C.M. del 12/01/2017 prevede la possibilità di stipulare accordi anche con altri soggetti autorizzati alla vendita, diversi dalle farmacie;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011" Erogazione di presidi medici da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006 " con la quale i predetti esercizi commerciali possono erogare per conto del servizio sanitario i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dagli accordi stipulati con le farmacie pubbliche e private;

Stabilito, pertanto, che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006, possono erogare i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dall'accordo approvato con il presente atto e secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011;

Preso atto che l'erogazione dell'assistenza farmaceutica integrativa rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico del fondo sanitario indistinto;

Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli da FEDERFARMA TOSCANA e da CISPEL TOSCANA, conservati agli atti del Settore competente;

Preso atto del parere positivo espresso dal CD nella seduta del 05/12/2024;

Rilevato che, sulla base di quanto previsto all'articolo 8 "Remunerazione" dell'Accordo,allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, gli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l'anno 2025 sono stimati in euro 4.500.000,00, per l'anno 2026 sono stimati in euro 4.500.000,00;

Dato atto che gli oneri stimati dall'Accordo di collaborazione, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, sono riservati, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025 e annualità 2026;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2023, n.50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2 del 8 gennaio 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026".

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

1. di approvare lo schema Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l'Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel Toscana) relativo alla distribuzione di dispositivi medici ed altri prodotti farmaceutici tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo accordo ha validità due anni a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026;

3. di precisare che qualora il contesto normativo nazionale di riferimento venga modificato si provvederà conseguentemente a modificare o integrare il presente accordo;

4. di specificare che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con la legge n 248 del 4 agosto 2006, possono erogare i dispositivi medici alle stesse condizioni previste dall'accordo di cui al punto 1 e secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1079/2011;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione per l'anno 2025 sono stimati in euro 4.500.000,00 e per l'anno 2026 sono stimati in euro 4.500.000,00;

6. di dare atto che le risorse stimate per l'anno 2025, pari a euro 4.500.000,00 e per l'anno 2026, pari a euro 4.500.000,00 sono riservate, ai fini della copertura del budget cui si dovranno attenere le Aziende Sanitarie, all'interno delle disponibilità del capitolo 25001 "Spese correnti livelli di assistenza territoriale" (fondo sanitario indistinto – competenza pura) del bilancio di previsione 2024-2026, rispettivamente per l'annualità 2025 e per l'annualità 2026;

7. di precisare altresì che, trattandosi di FSR Indistinto, le risorse stimate a valere sulle disponibilità del capitolo 25001 di cui al precedente punto 4 non potranno essere accantonate alla chiusura dell'esercizio 2025 e dell'esercizio 2026, qualora non fossero state utilizzate interamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CLAUDIO MARINAI

IL DIRETTORE
FEDERICO GELLI

Allegato A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA, L'UNIONE REGIONALE TOSCANA FARMACISTI TITOLARI (FEDERFARMA TOSCANA) E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA SERVIZI PUBBLICI ENTI LOCALI (CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA) RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI FARMACEUTICI TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE.

TRA

La Regione Toscana, rappresentata da……,Assessore Diritto alla Salute e Sanità

E

L'unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da ……. , Presidente FEDERFARMA TOSCANA

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CONFSERVIZI FCISPEL TOSCANA), rappresentata da ……... Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel Toscana.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Ambito

In coerenza con gli obbiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano a migliorare l'assistenza favorendo l'accesso di prossimità dei pazienti ai presidi, ritenendo il contributo delle farmacie pubbliche e private imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, anche in termini di servizi prestati in sinergia con il servizio sanitario regionale; con il presente accordo si intende disciplinare l'assistenza farmaceutica integrativa erogata per il tramite delle farmacie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, così come prevista dal DPCM del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali in vigore, secondo il modello della distribuzione per conto (DPC) ovvero l'acquisto da parte della ASL/ESTAR, la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate avvalendosi di grossisti capofila e raggiera.

Articolo 2
Tipologia dei prodotti erogati

Il presente accordo è riferito ai seguenti prodotti:

1. dispositivi medici monouso di cui all'Allegato 2 del DPCM 12/01/2017:
   - 04.49 prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee
   - 09.18 ausili per stomia
   - 09.24 convogliatori urinari (cateteri e condom)
   - 09.27 raccoglitori di urina
   - 09.31 ausili per incontinenza fecale;
2. prodotti per pazienti para e tetraplegici (DGRT n. 503/96 e succ. modifiche);
3. prodotti (farmaci, parafarmaci, dietetici, DM) per pazienti affetti da malattia rara ove non siano previste forme specifiche di distribuzione;

4. materiale di medicazione (DGRT n. 503/96 e succ. modifiche);
5. dispositivi medici per persone affette da malattia diabetica, ove non siano previste forme specifiche di distribuzione;
6. prodotti dietetici di cui all'articolo 14 del DPCM 12/01/2017, ove non siano previste forme specifiche di distribuzione.

Articolo 3
Organizzazione generale

La prescrizione ai fini dell'autorizzazione è effettuata dal medico specialista dipendente e convenzionato col SSN ovvero dal MMG solo nei casi previsti dalla normativa.
La ASL di residenza o di domicilio sanitario dell'assistito autorizza la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell'assistito e della correttezza della prescrizione.
La ASL di competenza per residenza o di domicilio sanitario del paziente procede alla pianificazione delle consegne mensili sull'applicativo web nell'arco temporale autorizzato (piano di trattamento), tenendo conto del confezionamento minimo disponibile per ciascun prodotto tra quelli aggiudicati in Regione a seguito delle risultanze delle gare ESTAR.

Articolo 4
Sistema gestionale informatizzato

Lo strumento gestionale informatizzato, applicativo Web, viene messo a disposizione da parte del SSR e documenta tutti i passaggi dall'inserimento della prescrizione/autorizzazione dei fabbisogni periodici individuali fino alla consegna all'avente diritto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il gestionale organizza le varie fasi in cui è articolata l'assistenza: autorizzazione, approvvigionamento, detenzione, consegna, fatturazione e statistiche.

Articolo 5
Consegna agli assistiti aventi diritto

L'assistito si reca presso una farmacia o altro soggetto autorizzato di sua scelta presentando copia del piano di trattamento o idonea documentazione (es.: tessera sanitaria o codice fiscale). La farmacia o altro soggetto autorizzato accede attraverso l'applicativo WEB al piano di consegna dell'assistito e consegna i prodotti relativi al periodo di fornitura preventivamente autorizzato sulla base della pianificazione delle consegne.
I prodotti in tutti i casi sono conservati/gestiti separatamente da tutti gli altri prodotti presenti in farmacia o altro soggetto autorizzato, secondo le condizioni di conservazione indicate dal produttore, ed al loro ricevimento fisico si provvede al loro riscontro quali/quantitativo al fine di tenere allineate le giacenze fisiche con quelle contabili sull'applicativo web. Qualora si verifichino discordanze tra quanto consegnato e il documento di trasporto, la farmacia o altro soggetto autorizzato contatta tempestivamente il grossista per segnalare quanto riscontrato.
La consegna, in funzione della complessità del prodotto e delle singole casistiche, è accompagnata da servizio di consulenza (es. istruzioni sull'uso dei misuratori di glicemia, istruzioni sul corretto utilizzo di presidi per stomia, consulenza per l'assunzione di alimenti particolari, etc. compresa la gestione delle segnalazioni di malfunzionamento-dispositivo vigilanza).
La farmacia, o altro soggetto autorizzato assicura inoltre la presa in carico del paziente per tutte le problematiche relative ai prodotti consegnati anche mediante contatto diretto con i referenti aziendali.
Il farmacista o altro soggetto autorizzato provvede a tutte le operazioni di attestazione delle consegne mediante apposizione delle fustelle o, laddove inamovibile o assente, stampato direttamente da GopenCare o annotazione manuale codice prodotto e la firma da parte dell'assistito su apposito modulo generato dal gestionale che sarà consegnato mensilmente alla ASL di competenza.

Nel caso di erogazione, esclusivamente presso le farmacie pubbliche e private, di farmaci soggetti all'obbligo di ricetta medica destinati a pazienti per malattie rare o per pazienti aventi una autorizzazione ai sensi della DGRT n. 1481/23, dietro esibizione della medesima, sulla scheda di consegna firmata dal paziente dovranno essere apposte le fustelle dei medicinali consegnati. In nessun caso tale procedura si sostituisce all'obbligo di presentazione della ricetta medica, laddove prevista dalla normativa nazionale.

Articolo 6
Logistica della distribuzione per conto

Le OO.SS delle farmacie pubbliche e private, entro 30 giorni dall'adozione della delibera di approvazione del presente accordo, individuano in ciascuna delle tre aziende sanitarie locali della Regione Toscana un distributore capofila e fino a quattro distributori satellite presso i quali la ASL rende disponibili i prodotti oggetto del presente accordo.

Il magazzino del distributore capofila deve essere localizzato nell'ambito territoriale della ASL. I magazzini dei distributori satellite possono anche non essere nell'ambito territoriale della ASL ma devono comunque essere ubicati nel territorio regionale o di Regione confinante con l'area territoriale della ASL di riferimento.

La ASL/ESTAR rende disponibili i prodotti oggetto del presente accordo presso il magazzino distributore capofila sulla base delle richieste di approvvigionamento ricevute dal medesimo che, utilizzando il software di Estar, invia la proposta all'Azienda Usl per la validazione ed il successivo invio definitivo ad Estar. A sua volta il distributore capofila provvede alla consegna degli stessi prodotti ai magazzini dei distributori satellite e alle Farmacie o altri soggetti autorizzati, in qualità e quantità conformi alle richieste ricevute anche per via non telematica.

Il magazzino distributore capofila avvia, utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da Estar (Portale delle Tracciature), le richieste di sollecito ai fornitori di prodotti non ancora consegnati e le contestazioni nei confronti dei fornitori nei casi di non conformità delle forniture con l'ordine effettuato. Cioè in caso di forniture non effettuate o effettuate in ritardo, forniture parziali, forniture di prodotti o imballaggi deteriorati. La ASL/ESTAR intervengono nelle fasi successive, sempre nell'ambito del Portale delle Tracciature, per individuare le soluzioni o avviare le contestazioni formali alle ditte.
L'avvenuta movimentazione da parte delle farmacie o altro soggetto autorizzato genera sull'applicativo WEB il riordino dei prodotti presso il grossista prescelto. L'applicativo WEB produce gli ordini di consegna verso la Farmacia o altro soggetto autorizzato di riordino presso il capofila il quale a sua volta predispone l'ordine/proposta d'ordine ai competenti uffici ASL/ESTAR nelle modalità suddette.

I magazzini dei distributori satellite, analogamente, provvedono alla consegna dei prodotti oggetto del presente accordo ricevuti dal magazzino del distributore capofila alle Farmacie e ad altri soggetti autorizzati in qualità e quantità conformi alle richieste ricevute anche per via non telematica. Tale attività può essere svolta dal distributore capofila.

I prodotti oggetto del presente accordo di proprietà della ASL giacenti nei locali del magazzino del distributore capofila, del magazzino dei distributori satellite e delle Farmacie o di altri soggetti autorizzati vengono movimentati e conservati fisicamente separati dal resto e riconoscibili con idonea cartellonistica.

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le Farmacie o altri soggetti autorizzati rilevano, ciascuno per la propria competenza, la qualità e la quantità dei prodotti

oggetto del presente accordo di proprietà della ASL giacenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ai fini della compilazione dell'inventario della ASL; le modalità di rilevazione e trasmissione alla ASL delle giacenze inventariate dovranno essere effettuate secondo quanto indicato dalla ASL. Gli eventuali disallineamenti inventariali saranno compensati con modalità da definire tra le ASL e le OO.SS delle farmacie pubbliche e private ed esteso anche ad altri soggetti autorizzati.

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le Farmacie o altri soggetti autorizzati, per il tramite dello stesso distributore capofila, comunicano con cadenza mensile e restituiscono ad Estar, ed alla ASL le confezioni dei prodotti non ancora distribuiti con una vita residua non inferiore a tre mesi, ed in confezionamento integro (non danneggiato/rotto o privo di etichetta autoadesiva): diversamente in quest'ultimo caso l'ASL procederà all'addebito per il rimborso.

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le Farmacie o altri soggetti autorizzati, per il tramite dello stesso distributore capofila, provvedono inoltre alla segnalazione alla ASL/ESTAR dei prodotti inesitabili a seguito di provvedimenti delle autorità competenti relativi a limitazioni o divieti di impiego. La ASL si attiva individuando le soluzioni più idonee per la restituzione o lo smaltimento dei prodotti applicando la normativa vigente.

E' demandato al collegio tecnico regionale e alle Aziende sanitarie, di concerto con le OO.SS. nell'ambito territoriale delle medesime, il settaggio dei livelli di stock nel livello distributivo (capofila – satellite) basato sui fabbisogni programmati e storici delle utenze standardizzate secondo i principi della minima giacenza e pronta disponibilità.

Articolo 7
Adempimenti rete distributiva

Il magazzino del distributore capofila, i magazzini dei distributori satellite e le singole farmacie o altri soggetti autorizzati, sono responsabili per le seguenti attività:

1. monitoraggio delle scadenze o della inesitabilità a seguito di provvedimenti delle autorità competenti relativi a limitazioni o divieti di impiego;
2. rispetto della tempistica per la segnalazione alla ASL/ESTAR ed alla preparazione del reso delle confezioni dei prodotti non ancora distribuiti con una vita residua non inferiore a tre mesi;
3. verifica della vita residua di almeno 6 mesi dei prodotti in entrata;
4. segnalazione ad ESTAR dei fornitori inadempienti con le modalità descritte nell'articolo 6;
5. garanzia che i prodotti oggetto del presente accordo siano indenni da furti, incendi, fenomeni atmosferici e da ogni altro tipo di danneggiamento, anche in relazione al mancato rispetto dei punti precedenti mediante stipula di apposite polizze assicurative.

In aggiunta, il magazzino capofila è responsabile per la rete distributiva di caricare a livello informatico su gestionale Web i prodotti consegnati dai fornitori in modo da renderli disponibili in maniera tempestiva alla rete distributiva, al fine di evitare mancanti e disservizi ingiustificati all'utente finale. Ogni ASL attuerà le azioni utili ad effettuare il monitoraggio sulle tempistiche di cui sopra.

Ogni ASL esercita l'attività di vigilanza sulla gestione dei prodotti oggetto del presente accordo da parte delle farmacie o altri soggetti autorizzati, del magazzino del distributore capofila e dei magazzini dei distributori satellite.

Eventuali inadempienze relative ai punti da 1 a 5 sono segnalate alla Commissione di Vigilanza prevista all'art. 13.

Articolo 8
Remunerazione

Per il servizio complessivo viene riconosciuta alla farmacia la somma scheda paziente di € 7,00+ IVA per ogni consegna, prevista dal piano di consegna mensile relativamente alla presa in carico del paziente per ogni singola tipologia di assistenza riferita al singolo paziente.
L'importo è corrisposto indipendentemente dalla tipologia di assistenza (Diabetica, Stomia, Incontinenza, etc.) e dal numero di prodotti consegnati.
L'importo è comprensivo degli oneri che le farmacie corrispondono ai magazzini capofila e satelliti (raggiera) sulla base di accordi di natura privatistica.

Articolo 9
Fatturazione ASL

La farmacia invia alla ASL di competenza, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, le fatture elettroniche predisposte da Gopen Care relative a tutte le schede-paziente trattate ed ai prodotti erogati a rimborso nel mese precedente.
Il pagamento viene effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 10
Consegna da parte delle farmacie convenzionate di prodotti a rimborso

Per i prodotti autorizzati non disponibili nel sistema di distribuzione per conto, previa annotazione di notifica di mancanza, la farmacia o altro soggetto autorizzato può consegnare i prodotti autorizzati nel piano di trattamento fatturando a rimborso alla ASL.
Ai prodotti oggetto di fatturazione a rimborso deve essere applicato obbligatoriamente uno sconto sul prezzo al pubblico riportato nella banca dati nazionale, o sul prezzo calcolato sulla base della tariffa nazionale dei medicamenti limitatamente alla quota “onorario”, pari a:
a) 10%, relativamente ai medicinali e dispositivi medici, quota onorario;
b) 15% relativamente a tutti gli altri prodotti oggetto del presente accordo.

Articolo 11
Reintegro dispositivi medici inutilizzati

Nel caso di dispositivi medici in confezione integra non utilizzati al domicilio dei pazienti, le farmacie pubbliche e private o altri soggetti autorizzati, sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni e modalità, indicate dalle ASL, per la riconsegna al fine di favorirne il reimpiego.

Articolo 12
Vigilanza e controllo

L’attività di vigilanza è svolta dalla ASL secondo quanto previsto all’articolo 23 L.R. 16/2000 per le ispezioni della distribuzione intermedia. Alla attività di vigilanza sul magazzino del distributore capofila, e dei magazzini dei distributori satellite ha facoltà di partecipare anche un rappresentante delle Farmacie convenzionate pubbliche e private. Tale partecipazione non è comunque formalizzata nel verbale di ispezione.
Copia del verbale di ispezione redatto dalla Commissione di vigilanza deve essere inviato:
- alla ASL per le inosservanze rilevate e per i provvedimenti conseguenti;
- al Collegio Tecnico aziendale previsto dal successivo art. 14 per l'analisi delle risultanze della attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza è esercitata da ciascuna ASL sui magazzini dei distributori satellite anche nel caso in cui uno o più dei magazzini dei distributori satellite non siano ubicati nell'ambito territoriale della ASL medesima.
Nelle farmacie, il direttore, il titolare o suo delegato provvede, contestualmente all'arrivo dei prodotti, al puntuale controllo quali-quantitativo della merce ricevuta dal distributore e ne verifica la conformità sia fisica che documentale. Qualora non ci fosse corrispondenza tra quanto riportato in bolla ed il consegnato, il farmacista è tenuto a contattare subito il magazzino di riferimento per la rettifica dell'anomalia.
I documenti relativi agli ordini DPC dovranno essere conservati presso la farmacia come da vigenti disposizioni di legge e resi disponibili alla Azienda USL per eventuali controlli.
Nel caso in cui la gestione del prodotto destinato alla DPC sia stata non conforme, ad esempio per rottura accidentale, mancata conservazione a temperatura adeguata, interruzione della catena del freddo, smarrimento, disallineamento giacenze, ecc., la ASL effettua il recupero del costo al prezzo di acquisto del prodotto.
Tutti gli attori coinvolti nella DPC garantiscono la possibilità di accesso al personale incaricato per i controlli previsti delle ASL ai locali in uso per i prodotti di cui al presente accordo.

Articolo 13
Collegio Tecnico Aziendale

Il controllo sul presente Accordo nelle rispettive Aziende USL è demandato ad un Collegio Tecnico Aziendale, costituito con delibera del Direttore Generale.
Il Collegio Tecnico in ogni ASL è composto da sei componenti, dei quali tre designati dal Direttore Generale della Azienda e tre designati dalle OO.SS delle farmacie pubbliche e private firmatarie del presente accordo.
La presidenza delle sedute è esercitata alternativamente ASL/OO.SS in caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.
La funzione di segreteria è assicurata da un funzionario della ASL senza diritto di voto designato dal Direttore Generale della Azienda.
La partecipazione alle sedute del Collegio tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità di carica o presenza.

Il Collegio Tecnico Aziendale è competente nelle seguenti materie:
1. analisi delle risultanze della attività di vigilanza esercitata dalla ASL ed elaborazione di eventuali proposte per azioni di miglioramento da inoltrare al componente Settore della Giunta Regionale;
2. valutazione delle non conformità rilevate nella consegna dei prodotti agli assistiti;
3. applicazione degli indirizzi gestionali del Collegio tecnico regionale.

Articolo 14
Collegio Tecnico Regionale

Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito un Collegio tecnico Regionale con le seguenti funzioni:
1. definizione degli indirizzi generali per garantire uniformità assistenziale sul territorio regionale;
2. definizione degli indirizzi logistici per i magazzini capofila e satelliti;
3. definizione degli indirizzi per i Collegi tecnici Aziendali;
4. definizione degli indirizzi gestionali al SW DPC;
5. definizione delle modalità e tempistiche degli inventari;
6. definizione delle modalità di presa incarico del paziente in caso di mancanze di prodotti;
7. definizione degli indicatori dei livelli di servizio e loro valore atteso.

Il Collegio tecnico regionale è composto da 7 componenti:
- Il Dirigente del Settore regionale competente in materia di assistenza farmaceutica e dispositivi o suo delegato con funzioni di Presidente;
- i 3 Direttori di ogni Dipartimento del Farmaco/ Dirigente o loro delegati di ogni ASL;
- il Presidente ed il Segretario o loro delegati di Federfarma Toscana;
- il Presidente del coordinamento delle farmacie comunali di Confservizi Cispel Toscana – Assofarm o suo delegato.

Le funzioni di segreteria del Collegio tecnico regionale sono garantite dal Settore regionale competente in materia di assistenza farmaceutica e dispositivi.
Per ogni riunione del Collegio tecnico regionale è redatto un verbale.
La partecipazione alle sedute del Collegio tecnico regionale non comporta corresponsione di alcuna indennità di carica o presenza.

Articolo 15
Dati

Le ASL, in ragione delle proprie funzioni, sono a tutti gli effetti titolari del trattamento dei dati relativi ai dispositivi medici e altri prodotti farmaceutici di cui al presente accordo distribuiti dalle farmacie convenzionate pubbliche e private o altri soggetti autorizzati.

Articolo 16
Norme finali e transitorie

Il presente accordo ha validità di due anni a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2026.

Il presente accordo, qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare, potrà essere modificato o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE TOSCANA

….....

Per FEDERFARMA

….....

Per CONFSERVIZI CISPEL
….....